

**STUDIO LEGALE LA GATTUTA**  
**Viale Anicio Gallo, 194 – 00174 ROMA**  
**C.F. LGT FNC 68M01 H501I - P.IVA 10437470585**  
e-mail: [avvlagattuta@alice.it](mailto:avvlagattuta@alice.it)  
p.e.c.: [francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org)  
Tel - Fax 06-71.54.53.97



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIVA**

Per: OMISSIS, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Anicio Gallo n°194, presso e nello studio dell'Avv.to Francesco La Gattuta (C.F. LGTFNC68M01H501I), che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al presente atto.

Ai fini della notifica degli atti si comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata: francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org, nonché il seguente numero di fax: 0671545397.

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12

**E NEI CONFRONTI**

- di tutti i candidati controinteressati - ammessi alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della L.205/2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'art.6 comma 1 del D.Lgs. 8/03/2006 n.139, indetta con decreto del Capo del Dipartimento n.238 del 14/11/2018, graduatoria approvata con decreto del Capo del Dipartimento n.310 dell'11/06/2019 e successive modificazioni - non agevolmente individuabili, atteso l'elevato numero degli stessi, in relazione ai quali si formula istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di pubblicazione che verranno stabilite, e, qualora ritenuto opportuno, sul profilo web del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – sezione dedicata al concorso controverso – di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – emesso il 2/02/21, prot. n.0000018, notificato in data 15/02/21, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla anzidetta procedura selettiva, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n.18 del 14/12/2020: “deficit percettivo bilaterale, con soglia audiometrica 75 dB a 6000Hz bilateralmente. D.M. 4 novembre 2019 n.166, art.1, c.1. Lettera f)” (cfr. doc.1);

### **FATTO**

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto del Capo Dipartimento n.238 del 14/11/2018, la cui graduatoria veniva approvata con decreto del Capo del Dipartimento dell'11/06/2019 n.310 e successive modificazioni.

Successivamente, il ricorrente, dopo aver espletato con esito positivo, la prova preselettiva di accesso, prova motorio-attitudinale, veniva sottoposto, in data 14/12/2020, alle visite mediche per gli accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, previsti dal bando del concorso “de quo”.

Indi, in data 15/02/21, veniva notificato al ricorrente il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, emesso il 2/02/21, in forza del quale veniva comunicata l'esclusione dal concorso, a motivo del giudizio negativo espresso dalla Commissione medica: “deficit percettivo bilaterale, con soglia audiometrica 75 dB a 6000Hz bilateralmente. D.M. 4 novembre 2019 n.166, art.1, c.1. Lettera f)”;

Vale rilevare che il ricorrente aveva presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva “de qua”, atteso il possesso di tutti i requisiti psico-fisici richiesti nella qualità di Vigile del Fuoco discontinuo.

\*\*\*\*\*

Il provvedimento impugnato, con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in esame sulla base dei requisiti richiesti per l'ammissione alla medesima, risulta illegittimo e lesivo dei diritti dello stesso per i seguenti

### **MOTIVI**

**A) VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 lett.f) DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 4/11/2019, n.166. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA' TRA**

## **GLI ATTI DELLA P.A., ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALLA COMMISSIONE MEDICA IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ Uditiva DEL RICORRENTE.**

Il giudizio espresso dalla Commissione medica, il quale ha decretato l'esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, è frutto di un errore, e, pertanto, il predetto decreto risulta viziato per violazione dell'art.1 comma 1 lett.f) del D.M. 166/2019, Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, il decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione risulta viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra gli atti della P.A..

Innanzitutto, va rilevato che il ricorrente è iscritto nell'elenco dei Vigili Volontari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, e tuttora viene costantemente richiamato in servizio temporaneo (cfr. doc.2).

Vale rimarcare che l'iscrizione nell'elenco dei Vigili del Fuoco Volontari non avviene *ad libitum*, ma è subordinata alla verifica, tramite accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio, del possesso di determinati requisiti psicofisici ed attitudinali, previsti e disciplinati dal D.M. 5/02/2002, relativo alla "Inidoneità al servizio personale operativo del CNVVF".

La Tabella A, allegata al suddetto D.M. e costituente parte integrante di esso, individua, infatti, *"le imperfezioni e le infermità - non sanabili nonostante le cure del caso, e trascorso, ove occorra, il necessario periodo di inidoneità temporanea, le quali, per il personale del settore operativo - esclusi i dirigenti - nonché per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituiscono causa di non idoneità in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma consentono, ai sensi dell'art. 33 dei CCNL, il recupero al servizio attivo anche di altro settore e profilo professionale in relazione alla residua capacità lavorativa e trascorso, ove occorra, il periodo di temporanea inabilità"*.

Invero, al ricorrente non era mai stata riscontrata la presenza di cause di inidoneità di siffatta natura, le quali avrebbero comportato l'impossibilità, ai sensi, appunto, del D.M. 5/02/2002, per lo stesso, di svolgere funzioni tecnico-operative quale Vigile Volontario.

Né risulta ostativo alla idoneità del ricorrente il principio secondo il quale l'ingresso in via permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco comporta una rinnovata valutazione dei requisiti psicofisici ed attitudinali in base alla speciale regolamentazione dettata dal D.M. n.166 del 2019, ciò in ragione di un più stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello di stress, al fine di fronteggiare eventi caratterizzati da criticità.

Invero, il Decreto del Ministero dell'Interno 4/11/2019, n.166, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", all'art. 1, rubricato "*Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità*", comma 4, prevede che "Oltre alla mancanza di anche uno

solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento”.

Pertanto, riteniamo che sussista una evidente contraddittorietà tra gli atti della stessa P.A., atteso che, da un lato, il ricorrente è stato sempre dichiarato idoneo a svolgere servizio volontario, e, dall'altro, in relazione alla procedura selettiva in esame, riservata allo stesso personale volontario, non è stato dichiarato idoneo.

Inoltre, ad ulteriore conferma della sussistenza del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, va rilevato, come risulta dalla corrispondenza che si allega, che la Commissione concorsuale invitava il ricorrente a depositare gli accertamenti medici relativi alla curva glicemica, **“eventualmente integrati dall'esame audiometrico effettuato nell'ambito delle visite periodiche quale VV discontinuo, ove disponibile”** (cfr. doc.4-5-6).

**In tal modo la stessa Commissione aveva inizialmente dato atto della sufficienza, ai fini dell'accertamento della idoneità della capacità uditiva del ricorrente, della certificazione delle visite periodiche effettuate quale Vigile del Fuoco discontinuo, laddove risulta del tutto contraddittorio il successivo giudizio negativo espresso dalla Commissione.**

Ne consegue, pertanto, l'erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la quale ha espresso un giudizio medico-legale di inidoneità del ricorrente.

Invero, riteniamo che la misurazione della capacità uditiva del ricorrente, eseguita dalla Commissione medica, la quale ha decretato l'esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, sia il frutto di un errore, e, pertanto, il predetto decreto risulta viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto di istruttoria.

Vale rimarcare che, anche se l'indagine della capacità uditiva appare una verifica di routine, nella fattispecie in esame, si esige, ugualmente, a livello medico-scientifico, una precisione nel rilevare l'alterazione in questione, che non lasci alcun dubbio sulla valutazione dell'esame medico, il quale deve risultare il più possibile attendibile, ma soprattutto rivestito del carattere dell'oggettività.

Situazione non del tutto verificatasi nel caso in questione, in quanto **la Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il 14/12/2020 accertava, effettuando l'esame audiometrico, l'alterazione della capacità uditiva, diversamente dalle visite periodiche, per il rinnovo dell'incarico a Vigile del fuoco volontario.**

Ne consegue, pertanto, l'erroneità dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la quale ha espresso un giudizio medico-legale di inidoneità del ricorrente, nell'acclarare un deficit uditivo inferiore a quanto prescritto dai criteri della procedura selettiva “de qua”.

Ebbene, se è pur vero, da un lato, che l'attività eseguita dalla stessa Commissione si sostanzia in un mero accertamento tecnico di dati verificabili, tuttavia, nel caso di specie, è incorsa nell'errore di misurazione, circostanza che potrà essere acclarata in sede di verifica giudiziale della capacità uditiva del ricorrente.

Al riguardo, si deposita, a supporto delle predette argomentazioni, il **referto dell'esame audiometrico, eseguito in data 12/04/21, presso l'ambulatorio O.R.L. della ASL Lecce, dal quale si evince che la capacità uditiva del ricorrente rientra nei parametri previsti dal regolamento ministeriale** (cfr. doc.3).

Pertanto, si chiede disporre, qualora il Collegio non dovesse ritenere sufficiente la documentazione depositata, al fine di poter acclarare l'erroneità del predetto accertamento, verifica ovvero CTU medico-legale, ai sensi degli artt.19, 66, 67 del Codice del processo amministrativo.

\*\*\*\*\*

#### **B) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E 1 L.241/90.**

Il Decreto *de quo* si è limitato a richiamare, in modo generico, le valutazioni della Commissione medica, senza tener conto che il ricorrente, quale Vigile del Fuoco discontinuo, è stato sottoposto periodicamente, nel corso degli anni, a visite mediche di controllo.

Riteniamo, pertanto, che il giudizio tenuto dalla P.A. nella fattispecie in esame, come, peraltro, confermato dal contenuto delle stesse comunicazioni della Commissione medica concorsuale che si depositano (cfr. doc.4-5-6), costituisca violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art.97 Cost. e 1 L.241/90, atteso che la difformità del giudizio medico richiamato dal Decreto impugnato, rispetto alle precedenti valutazioni, effettuate presso strutture incaricate dalla stessa Amministrazione, nonché dalla ASL (cfr. doc.3) appare costituire sintomo della inefficienza dell'attività della P. A, a causa della relatività delle valutazioni delle strutture mediche preposte, con conseguente pregiudizio sia per il ricorrente, che per la stessa Amministrazione, in difetto di valutazioni univoche.

\*\*\*\*\*

#### **C) FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIVA.**

Nella fattispecie in esame, riteniamo che ricorra sia il presupposto del *fumus boni juris*, alla luce delle motivazioni di diritto già esplicitate, che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio scaturente dall'esclusione dalla procedura selettiva in esame, laddove risulta già approvata la graduatoria finale degli ammessi alla procedura selettiva stessa ed iniziati i successivi corsi.

Pertanto, si chiede disporre, in via cautelare ed urgente, l'ammissione, con riserva, del ricorrente nella graduatoria stessa, già alla luce della documentazione depositata, oppure, qualora ritenuto necessario dal Collegio, la visita medica di verifica, tramite designando

organismo pubblico, estraneo alle parti in giudizio, ovvero, se ritenuto necessario, CTU medico-legale, al fine di eseguire un nuovo accertamento sanitario, per verificare la effettiva misurazione audiometrica del ricorrente e, pertanto, il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando “de quo”.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra esposti e per quelli che troveranno collocazione in eventuali motivi aggiuntivi

### **SI CHIEDE**

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, **previo accoglimento della istanza di sospensiva diretta a disporre in via cautelare ed urgente l'ammissione del ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla procedura selettiva “de qua” - salvo espletamento della visita medica di verifica, ovvero CTU medico-legale, ex artt.19, 66, 67 C.P.A., in ordine al requisito della capacità uditiva del ricorrente** - accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnato decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – emesso il 2/02/2021, prot. n.0000018, notificato il 15/02/21, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva “de qua”, in base al giudizio negativo espresso dalla Commissione medica in ordine alla capacità uditiva, ed ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, con ogni ulteriore statuizione di legge, **con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di disporre l'ammissione del ricorrente nella graduatoria finale degli idonei ammessi alla procedura selettiva “de qua”** .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, **da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.**

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

**A)** Si chiede emettere, atteso l'elevato numero dei controinteressati ammessi alla graduatoria della procedura selettiva, decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di **autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami** secondo le modalità di pubblicazione che verranno stabilite, e, qualora ritenuto opportuno, sul profilo web del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – sezione dedicata al concorso controverso – di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

**B)** Qualora ritenuto necessario dal Collegio, si chiede disporre, ex artt.19, 66 e 67 del codice del processo amministrativo, apposita visita **medica di verifica**, tramite designando organismo pubblico, estraneo alle parti in giudizio, ovvero **Ctu medico-legale**, al fine di eseguire un nuovo accertamento sanitario, per verificare la misurazione della capacità uditiva del ricorrente.

**C)** Si richiede, inoltre, che venga ordinata all'Amministrazione resistente l'esibizione in giudizio: a) di tutti gli atti della procedura selettiva oggetto di causa, ed in specie gli atti di rilevazione della capacità uditiva del ricorrente e degli altri partecipanti al concorso ritenuti idonei, e di qualsiasi altro documento relativo alla partecipazione del ricorrente e dei candidati idonei alla procedura selettiva “de qua”, b) gli stati di servizio e la documentazione attestante il servizio svolto dal ricorrente presso

il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, lo svolgimento delle mansioni affidategli, nonché l'esito delle visite mediche biennali di controllo.

**Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che, trattandosi di processo amministrativo in materia di pubblico impiego, il ricorrente, atteso il reddito non superiore al limite previsto per legge, è esentato dal versamento del contributo unificato fissato per legge.**

**Si deposita:**

- 1) Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n.000018 del 2/02/21, con relativa busta postale di ricezione
- 2) Attestazione di iscrizione del ricorrente presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce,
- 3) Referto Asl di Lecce del 12/04/2021,
- 4) Richiesta accertamenti sanitari della Commissione medica concorsuale del 25/11/2020
- 5) Comunicazione del 28/11/20 inviata dal ricorrente alla Commissione medica concorsuale,
- 6) Risposta della Commissione medica concorsuale, datata 30/11/2020
- 7) Ricevute spedizione, accettazione e consegna pec inviata dal ricorrente alla Commissione.

Roma, li 13 aprile 2021

Avv.to Francesco LA GATTUTA

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv.to Francesco LA GATTUTA lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto consegnandola a:

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n.12.

- Giacci Emanuele, residente in Rocca di Papa, Piazza Alcide De Gasperi n.7.cap 00040

- Buonomo Daniele, residente in Gaeta (LT), Via Europa n.52, cap 04024

- Giacci Emanuele, domiciliato presso Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione – Scuole Centrali Antincendi, in Piazza Scilla n.2, Roma

- Buonomo Daniele, domiciliato presso Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione – Scuole Centrali Antincendi, in Piazza Scilla n.2, Roma